

Assicurazione Rami Elementari

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 68.297.833 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01229510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.000141 Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

**Prodotto: Vittoria Tutela
Manager in Azienda 01.26**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto denominato "Vittoria Tutela Manager in Azienda" è un'assicurazione di tutela legale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del manager, nell'ambito delle attività e delle mansioni da esso svolte e per la circolazione stradale per ragioni di servizio.



Che cosa è assicurato?

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

L'impresa di Assicurazione indennizza o rimborsa il contraente fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cd. somma assicurata) con riferimento a ciascuna garanzia.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di procedimento penale;
- ✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi; integrazione dell'Assicurazione di Responsabilità Civile in caso di danni causati a terzi, per spese di resistenza e soccombenza.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è **esclusa** per:

- ✗ i manager di enti pubblici e società a partecipazione pubblica;
- ✗ i fatti dolosi compiuti dall'assicurato: in caso di avvio di un procedimento penale per delitto doloso, l'assicuratore rimborserà le spese di difesa solo a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento o nei casi di patteggiamento, prescrizione del reato, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo;
- ✗ i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serratte;
- ✗ Le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore e relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio;
- ✗ le controversie e i procedimenti relativi a compravendita e costruzione di immobili;
- ✗ le controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- ✗ le controversie tra assicurati;
- ✗ le operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria o acquisto, cessione, affitto d'azienda.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale** per:

- ! materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specificamente indicato nelle garanzie;
- ! controversie relative a rapporti fra assicurato e soci, in assenza di polizza di responsabilità civile e patrimoniale;
- ! controversie di natura contrattuale, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia "vertenze nei confronti della società";
- ! controversie e procedimenti il cui valore economico è inferiore a 500 euro, salvo non sia previsto un valore superiore per specifiche garanzie;
- ! l'opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a 1.000 euro.

La garanzia **non opera** per:

- ! le controversie contrattuali nei primi 90 giorni dalla stipula della polizza.

Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con l'assicuratore o Vittoria che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

L'assicuratore **non copre** le seguenti spese:

- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indetraibile per l'assicurato;
- ! le spese poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! le spese rimborsate dalla controparte;
- ! le spese per l'intervento di ulteriori legali nello stesso grado di giudizio e gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
- ! le spese per incarichi a legali e periti non concordati con Vittoria;
- ! le spese del legale per attività non svolte e dettagliate in parcella;
- ! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 55/2014;
- ! le spese per esecuzione forzata oltre il terzo tentativo;
- ! le spese ulteriori rispetto a quelle del legale per transazioni con la controparte che non siano state autorizzate da Vittoria.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali;
- ✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per controversie di natura contrattuale;
- ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per le restanti garanzie.



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Devi fornire all'assicuratore informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare all'assicuratore ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Per richiedere le prestazioni previste devi segnalare l'accaduto a Vittoria e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del suo caso.
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori.
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a Vittoria apposita procura per la gestione della controversia.
- Devi aggiornare appena possibile Vittoria su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste.
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare Vittoria e devi aver ottenuto conferma a procedere.
- Non puoi incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo.
- Prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che prevede spese a carico di Vittoria, devi chiedere e ottenere l'autorizzazione dalla Compagnia.
- Devi denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di Premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa od all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica, carta di credito;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;
- addebito automatico sul c/c bancario, se aderisci al sistema di pagamento SEPA Direct Debit.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto. Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire all'Impresa o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza anniversaria.